

**30 GENNAIO 2020**

**DIREZIONE**

**OGGETTO** **SETTORE ATTIVITA' CULTURALI:** ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLO SPAZIO TEATRALE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE UNIVERSITARIO SANBÀPOLIS: REVOCA DETERMINAZIONE N. 190 DI DATA 31/10/2019, RINNOVO IN SANATORIA DELL'ACCORDO ORIGINARIO PER IL PERIODO 01/07/2019 – 31/01/2020 E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO ACCORDO PER IL PERIODO 01/02/2020 – 30/06/2020.

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, all’articolo 2 attribuisce all’Ente il compito di realizzare *interventi volti a favorire la fruizione dei servizi già esistenti sul territorio, servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo.*

Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 recante “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” all’articolo 6 individua l’accesso alla cultura tra *“gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore”.*

Con decorrenza dal 20 settembre 2013 è stato acquisito al patrimonio dell’Ente il Centro Polifunzionale denominato Sanbàpolis.

Tenuto conto che la L.P. 3 ottobre 2007 n.15, all’art. 22 comma 3 lettere b) e d) specifica che tra i compiti del Centro Servizi Culturali Santa Chiara rientrano la programmazione, la promozione e l’organizzazione dell’offerta culturale, teatrale, cinematografica e audio visuale su incarico degli enti pubblici e privati e, nell’ambito delle linee guida provinciali per le politiche culturali, avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico e perseguendo un’equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio provinciale;

tenuto altresì conto che, ai sensi dell’art. 21 della sopraccitata legge provinciale, la Provincia incentiva la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative;

giusto quanto disposto dall'art. 16bis, comma 2bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che prevede che le pubbliche amministrazioni possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

data la necessità di avvalersi della competenza di professionisti nella gestione dello spazio teatrale situato all'interno del Centro polifunzionale Sanbàpolis, al fine di offrire un servizio adeguato al prestigio della struttura dal punto di vista tecnico e di garantire il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza, manutenzioni e prevenzione;

con determinazione n. 292 di data 29 ottobre 2015 è stata autorizzata la stipula di un primo accordo di collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara per la gestione degli spazi di cui sopra, con scadenza il 30/06/2016, successivamente rinnovato annualmente, da ultimo con determinazione n. 126 di data 21/06/2018.

Con determinazione 190 di data 31 ottobre 2019 è stata autorizzata in sanatoria la stipula di un nuovo accordo, il quale prevedeva delle modifiche ed integrazioni rispetto alla precedente versione.

Con Delibera della Giunta provinciale n. 1702 di data 31 ottobre sono stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione del Centro servizi culturali S.Chiera.

Si fa presente che successivamente alla determinazione di fine ottobre 2019 l'accordo autorizzato non è mai stato sottoscritto dal neo eletto presidente, per motivi connessi al cambio dell'assetto dell'organo amministrativo del Centro servizi culturali S.Chiera.

L'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, prevede la possibilità per la pubblica amministrazione di revocare il provvedimento per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

La modifica dei soggetti facenti capo all'organo amministrativo ha fatto inoltre emergere nuove valutazioni che hanno comportato ulteriori modifiche ed integrazioni alla versione dell'accordo mai sottoscritto, aventi sinteticamente ad oggetto aspetti quali le modalità di richiesta di rilascio delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni, la messa a disposizione del teatro al Centro Servizi culturali S.Chiera, nonché i rapporti tra Opera e Centro servizi culturali S.Chiera per la predisposizione delle autorizzazioni e degli adempimenti amministrativi connessi agli eventi.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di revocare la determinazione 190/2019 di autorizzazione alla stipula dell'accordo tra Opera e Centro Servizi culturali S.Chiera e di autorizzare la sottoscrizione del nuovo accordo di collaborazione per la gestione congiunta dello spazio teatrale Sanbàpolis, per il periodo 1 febbraio 2020 – 30 giugno 2020 per un importo di euro 41.667,00 (calcolato sulla base annua di € 100.000,00) come da bozza allegata (All. 1), ai sensi dell'art. 16bis, comma 2bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Con riguardo al periodo 1 luglio 2019 – 31 gennaio 2020, con il presente provvedimento si intende inoltre rinnovare in sanatoria l'accordo nella sua versione originaria del 2015, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della stessa, per un importo di 58.333,00 (calcolato sulla base annua di € 100.000,00) e si dispone che gli uffici competenti provvedano ad effettuare lo scambio di corrispondenza, finalizzato alla presa d'atto della disciplina regolante i rapporti tra le parti relativamente nel periodo indicato.

Il nuovo accordo e il rinnovo in sanatoria di cui al presente provvedimento non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni (vedi determinazione ANAC n. 4/2011, par. 3.6).

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2019, n. 17 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 24 gennaio 2020, n. 65;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 “Legge provinciale sulle attività culturali”;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

- 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la revoca della determinazione n. 190 di data 31/10/2019;
- 2) di autorizzare il rinnovo in sanatoria dell’accordo nella sua versione originaria per il periodo 01/07/2019-31/01/2020, per un importo massimo di euro 58.333,00;
- 3) di autorizzare la sottoscrizione del nuovo accordo di collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara per la gestione congiunta dello spazio teatrale Sanbàpolis, per il periodo 01/02/2020 – 30/06/2020 per un importo annuo massimo di euro 41.667,00 come da bozza allegata (all. 1);
- 4) di imputare l’importo massimo di 50.000,00 € all’esercizio 2019:  
macrovoce 041016  
conto 041016070  
centro di costo 14 per 50.000,00 €;
- 5) di imputare l’importo massimo di 50.000,00 € all’esercizio 2020:  
macrovoce 041016  
conto 041016070  
centro di costo 14 per 50.000,00 €;

- 6) di liquidare e pagare gli importi di cui ai punti 2) e 3) come previsto dall'articolo 6 di entrambi gli accordi di collaborazione.

IL DIRETTORE  
Dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO  
Esercizio 2019  
Macrovoce 041016  
Conto 041016070  
Centro di costo 14 per € 50.000,00.= - PRG 217  
**Esercizio 2020**  
**Macrovoce 041016**  
**Conto 041016070**  
**Centro di costo 14 per € 50.000,00.= - PRG 45**

LA RAGIONERIA

---

(PF/rt)

All.:1)